

COMUNE DI SAN POTITO SANNITICO

Piazza della Vittoria nº 6, 81016 San Potito Sannitico (CE) C. F. 82000950616 Tel. 0823/911526 Fax 0823/911629



Prot. n. 1077

del 10.03.2021

ORDINANZA N. 3 del 10.03.2021

OGGETTO: Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 da attuarsi sul territorio comunale. Disposizioni urgenti relative alle attività didattiche.

IL SINDACO

VISTO l'art. 32 della Costituzione:

PRESO ATTO della delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili, prorogato fino al 15 ottobre 2020 dal decreto-legge 30 luglio 2020, n. 83, ulteriormente prorogato fino al 31 gennaio 2021 dal decreto-legge 7 ottobre 2020, n. 125 e, infine, ulteriormente prorogato al 30 aprile 2021 dal decreto-legge 14 gennaio 2021, n. 2;

VISTA la dichiarazione dell'Organizzazione mondiale della sanità dell'11 marzo 2020, con la quale l'epidemia da COVID-19 è stata valutata come «pandemia» in considerazione dei livelli di diffusività e gravità raggiunti a livello globale;

VISTO il decreto del Ministro della salute 30 aprile 2020, recante «Adozione dei criteri relativi alle attività di monitoraggio del rischio sanitario di cui all'allegato 10 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 26 aprile 2020», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 2 maggio 2020, n. 112;

VISTO il decreto-legge 23 febbraio 2021, n. 15, recante «Ulteriori disposizioni urgenti in materia di spostamenti sul territorio nazionale per il contenimento dell'emergenza epidemiologica da COVID-19»;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 2 marzo 2021, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante "Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19", del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante "Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19", e del decreto-legge 23 febbraio 2021, n. 15, recante «Ulteriori disposizioni urgenti in materia di spostamenti sul territorio nazionale per il contenimento dell'emergenza epidemiologica da COVID-19»", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 2 marzo 2021, n. 52;

VISTA l'Ordinanza del Ministro della Salute del 5 marzo 2021, recante "Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 nella Regione Campania", con la quale è stato disposto che "1. Allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19, fermo restando quanto previsto dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 2 marzo 2021 e fatte salve le eventuali misure più restrittive già adottate nel proprio territorio, alla Regione Campania si applicano, per un periodo di quindici giorni, le misure di cui al Capo V del citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 2 marzo 2021";

VISTA l'Ordinanza n. 6 del 27 febbraio 2021 del Presidente della Giunta Regionale della Campania, con la quale è stato disposto che "1.1. con decorrenza dal 1 marzo 2021 e fino al 14 marzo 2021:

- è sospesa l'attività didattica in presenza dei servizi educativi per l'infanzia e dei servizi per l'infanzia (sistema integrato 0-6 anni) nonché delle scuole di ogni ordine e grado, nonché delle Università;
- restano comunque consentite in presenza le attività destinate agli alunni con bisogni educativi speciali e/o con disabilità, previa valutazione, da parte dell'Istituto scolastico, delle specifiche condizioni di contesto e in ogni caso garantendo il collegamento on line con gli alunni della classe che sono in didattica a distanza";

VALUTATO:

- che, in ottemperanza alla succitata Ordinanza n. 6 del 27.02.2021 del Presidente della Giunta Regionale della Campania, dal 1 marzo 2021 sono sospese le attività didattiche in presenza nei Plessi Infanzia, Primaria e Secondaria I grado di San Potito Sannitico, mentre continuano a svolgersi in presenza le attività didattiche

destinate agli alunni con bisogni educativi speciali e/o con disabilità secondo le disposizioni di cui all'art. 21 c. 1 del DPCM 2 marzo 2021;

- che con nota prot. n. 1066 del 09.03.2021 del Dirigente Scolastico dell'Istituto Comprensivo Statale "Luigi Settembrini", viene comunicata al Sindaco la positività al test COVID di un docente in servizio nel Plesso scolastico di San Potito Sannitico;
- che con nota prot.n.190316 del 09/03/2021 l'ASL Caserta Dipartimento di Prevenzione U.O. Prevenzione Collettiva Distretto 15 ha comunicato la messa in quarantena, fino al giorno 13/03/2021, degli alunni della classe I^ sez. A e I^ sez. B del plesso scuola primaria di San Potito Sannitico, provvedendo per tutti alla richiesta di tamponi naso faringeo;

CONSIDERATO l'evolversi della situazione epidemiologica a livello internazionale e il carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia da COVID-19, anche a livello locale, facendo registrare un trend in aumento dei casi nel comprensorio territoriale;

RITENUTO che quanto sopra richieda, da parte dei competenti organi, l'adozione di ogni più opportuno provvedimento, a scopo cautelativo e prudenziale, a tutela della salute e della cittadinanza al fine di prevenire, o quanto meno arginare, il diffondersi del contagio;

RILEVATO che le attività in presenza del personale scolastico, docente e non docente, degli alunni, di ogni fascia di età, proveniente da diversificati contesti familiari, sociali e territoriali, è sicuramente un potenziale fattore di rischio che, almeno nell'attualità, deve essere evitato senza indugi;

TENUTO CONTO dell'esigenza di contenere l'eventuale diffusione del contagio che potrebbe derivare dall'aumento delle situazioni di rischio;

RAVVISATA la necessità di procedere ad una sanificazione straordinaria della scuola e, in particolare:

- chiudere le aree utilizzate fino al completamento della sanificazione;
- aprire porte e finestre per favorire la circolazione dell'aria nell'ambiente;
- sanificare (pulire e disinfettare) tutte le aree utilizzate aule, bagni e aree comuni;
- continuare con la pulizia e la disinfezione ordinaria;

RITENUTO, pertanto, a tutela della salute pubblica, d'intesa anche con la Dirigente Scolastica, in via precauzionale, nelle more della complessa attività di tracciamento dei casi e dei loro contatti ad opera del DdP dell'Asl competente e dell'espletamento delle prescritte operazioni di sanificazione straordinaria della scuola, di disporre la chiusura delle scuole per il periodo di tempo congruo a tal fine, salve nuove e diverse determinazioni all'esito degli accertamenti comunicati dal Dipartimento di prevenzione dell'Asl competente per territorio;

VISTA la legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante "Istituzione del Servizio Sanitario Nazionale" e, in particolare, l'art. 32 che dispone "il Ministro della sanità può emettere ordinanze di carattere contingibile e urgente, in materia di igiene e sanità pubblica e di polizia veterinaria, con efficacia estesa all'intero territorio nazionale o a parte di esso comprendente più regioni", nonché "nelle medesime materie sono emesse dal presidente della giunta regionale o dal sindaco ordinanze di carattere contingibile ed urgente, con efficacia estesa rispettivamente alla regione o a parte del suo territorio comprendente più comuni e al territorio comunale";

VISTO il D.lgs. 31 marzo 1998 n. 112 che, all'art. 117 (Interventi d'urgenza), sancisce che "1. In caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal sindaco, quale rappresentante della comunità locale. Negli altri casi l'adozione dei provvedimenti d'urgenza, ivi compresa la costituzione di centri e organismi di referenza o assistenza, spetta allo Stato o alle regioni in ragione della dimensione dell'emergenza e dell'eventuale interessamento di più ambiti territoriali regionali";

VISTO l'art. 50 d.lgs. D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, a mente del quale "In particolare, in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal sindaco, quale rappresentante della comunità locale. Le medesime ordinanze sono adottate dal sindaco, quale rappresentante della comunità locale, in relazione all'urgente necessità di interventi volti a superare situazioni di grave incuria o degrado del territorio, dell'ambiente e del patrimonio culturale o di pregiudizio del decoro e della vivibilità urbana, con particolare riferimento alle esigenze di tutela della tranquillità e del riposo dei residenti, anche intervenendo in materia di orari di vendita, anche per asporto, e di somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche. Negli altri casi l'adozione dei provvedimenti d'urgenza, ivi compresa la costituzione di centri e organismi di referenza o assistenza, spetta allo Stato o alle regioni in ragione della dimensione dell'emergenza e dell'eventuale interessamento di più ambiti territoriali regionali";

DATO ATTO CHE ai sensi dell'art. 13, comma 1, della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i. il presente provvedimento costituisce attività della Pubblica Amministrazione diretta all'emanazione di atti normativi e amministrativi di carattere generale non sottoposti all'applicazione degli articoli 7 e seguenti della citata fonte normativa e pertanto immediatamente esecutiva;

ORDINA

- 1. con decorrenza dall'11 Marzo 2021 e fino al 14 marzo 2021, fatta salva la sopravvenienza di ulteriori provvedimenti in conseguenza dell'evoluzione del contesto epidemiologico:
- la chiusura delle scuole di ogni ordine e grado insistenti nel territorio del Comune di San Potito Sannitico;
- 2. con decorrenza dal 15 Marzo 2021 e fino al 27 marzo 2021, fatta salva la sopravvenienza di ulteriori provvedimenti in conseguenza dell'evoluzione del contesto epidemiologico:
- è sospesa l'attività didattica in presenza dei servizi educativi per l'infanzia e dei servizi per l'infanzia (sistema integrato 0-6 anni) nonché delle scuole di ogni ordine e grado, insistenti nel territorio del Comune di San Potito Sannitico;
- restano comunque consentite in presenza le attività destinate agli alunni con bisogni educativi speciali e/o con disabilità, previa valutazione, da parte dell'Istituto scolastico, delle specifiche condizioni di contesto e in ogni caso garantendo il collegamento on line con gli alunni della classe che sono in didattica a distanza";
- È, inoltre, fortemente raccomandato agli alunni, di ogni fascia di età, alle famiglie degli alunni, al personale scolastico, docente e non docente, di sottoporsi, su base volontaria, a screening per il rilevamento delle infezioni da Covid-19, da effettuarsi tramite distretto sanitario o tramite laboratorio privato autorizzato.

Il mancato rispetto delle misure di cui al presente provvedimento è sanzionato ai sensi e per gli effetti delle norme vigenti.

DISPONE

- di incaricare i competenti uffici comunali a garantire l'esecuzione degli interventi di sanificazione straordinaria del plesso scolastico interessato;
- che il presente provvedimento venga pubblicato per 15 giorni all'Albo pretorio on-line, sul sito istituzionale del Comune ed inoltre che la sua conoscenza venga diffusa anche attraverso gli organi di stampa ed attraverso ogni altra forma ritenuta utile;
- che sia trasmesso alla Prefettura Ufficio Territoriale del Governo di Caserta, al Dipartimento di Prevenzione dell'ASL di Caserta, al Presidente della Giunta Regionale della Campania, ai Carabinieri di Piedimonte Matese (CE), al Dirigente Scolastico dell'Istituto Comprensivo Statale "Luigi Settembrini".

INFORMA

Che avverso la presente ordinanza è ammesso, in alternativa:

- ricorso al Tribunale Amministrativo della Regione Campania al termine di 60 giorni dalla pubblicazione sull'Albo Pretorio:
- Ricorso Straordinario al Presidente della Repubblica, nel termine di 120 giorni dalla pubblicazione nell'Albo Pretorio ai sensi del D.lgs n. 104/2010 e ss.mm.ii.

Dalla Residenza Municipale, lì 10.03.2021

